

tivo al trattamento di dati genetici da parte di un genitore per verificare la consanguineità del figlio, *v. par. 12*. Nel *par. 7.2*, infine, si dà conto della realizzazione, da parte dell'Arma dei Carabinieri-Reparto investigazioni scientifiche di Parma (Ris) delle misure di sicurezza volte a rafforzare, tra l'altro, il livello di protezione dei profili genetici conservati presso il Reparto (*v. Relazione 2007, p. 70*).

6. LA RICERCA STATISTICA E STORICA

Istat L'Istituto nazionale di statistica ha chiesto al Garante un parere sull'aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale (di seguito Psn) 2008-2010, già oggetto di *Parere* del Garante (*Prov. 15 novembre 2007 [doc. web n. 1464806]*). L'aggiornamento esaminato riguarda unicamente i prospetti identificativi dei progetti presentati per la prima volta e quelli modificati rispetto a quelli contenuti nel Programma.

Il codice deontologico di settore prevede che, qualora la raccolta di dati personali non avvenga presso l'interessato e fornire a quest'ultimo l'informativa richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l'informativa si considera resa se il trattamento è inserito nel Psn (art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan, Allegato A.3. al Codice). Nel parere il Garante ha evidenziato che tale modalità semplificata di conferimento dell'informativa deve comunque consentire all'interessato di conoscere tutti gli elementi indicati dal Codice all'art. 13 che devono essere indicati, anche cumulativamente, nei prospetti identificativi dei progetti. Per i trattamenti non inseriti formalmente nel Psn (o nei relativi aggiornamenti) l'informativa deve essere resa con altre idonee modalità.

I trattamenti di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito del Psn, se non puntualmente individuati da norme di legge o di regolamento, possono essere effettuati solo previa acquisizione del parere del Garante sul Psn e se conformi a quanto riportato nei prospetti identificativi dei progetti.

A fronte delle difficoltà rappresentate negli anni passati per la corretta interpretazione del concetto di "*dato personale*" da parte dei ricercatori, il Garante ha poi invitato l'Istituto a prestare particolare attenzione alla valutazione preliminare dei progetti da inserire nel Psn, al fine di individuare correttamente il trattamento di dati personali di persone fisiche o giuridiche attraverso una puntuale disamina delle variabili rilevate o elaborate.

Il Garante ha ribadito inoltre che l'obbligo di fornire tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari anche in caso di raccolta presso terzi; occorre in tal caso individuare modalità in concreto idonee ad assicu-

rare il rispetto dell'eventuale volontà dell'interessato di non aderire alla ricerca. In assenza di specifiche disposizioni normative che, in ipotesi, andrebbero accuratamente indicate nell'informativa agli interessati, deve essere infatti salvaguardata la volontarietà dell'adesione al trattamento dei dati personali per finalità statistiche.

Analogamente a quanto evidenziato nei pareri espressi sui precedenti programmi statistici nazionali, il Garante ha evidenziato che anche alcuni dei nuovi progetti continuano a prevedere deroghe agli obblighi di anonimizzazione dei dati dopo la raccolta e alla conservazione dei dati identificativi. L'Autorità ha pertanto invitato l'Istat a motivare analiticamente le comprovate esigenze in relazione alle quali è necessario disporre di dati identificativi anche dopo la raccolta in casi attentamente selezionati.

Il Garante ha inoltre precisato le specifiche garanzie richieste per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari tra i soggetti facenti parte del Sistan, che deve essere indicata nelle schede informative inserite nel Psn o in altra idonea disposizione legislativa o regolamentare (*Parere* del 22 ottobre 2008 [doc. *web* n. 1565063]).

Per la ricerca statistica effettuata, al di fuori del Sistema statistico nazionale, secondo il codice di deontologia di settore (Allegato A.4. al Codice), è necessario che, oltre alle modalità di diffusione alternative prescelte, la comunicazione preventiva al Garante contenga il testo dell'informativa da pubblicare. Devono, altresì, essere indicate le ragioni che giustificano il ricorso alle forme alternative di pubblicità individuate dal codice di deontologia in rapporto alla natura dei dati raccolti o delle modalità del trattamento, ovvero degli oneri che esse comportano rispetto al tipo di ricerca svolta (art. 6, comma 5, codice di deontologia).

Ricerca statistica
privata

La valutazione del Garante avviene, peraltro, mediante l'analisi di elementi specifici del progetto di ricerca, anche in relazione alla natura e alla tipologia dei dati raccolti, ai soggetti cui gli stessi si riferiscono, all'ambito, anche territoriale, di riferimento del trattamento statistico, alle modalità di trattamento e alle garanzie adottate (*Nota* del 26 gennaio 2009).

Il Garante si è espresso positivamente su un'Intesa stipulata dalla Provincia autonoma di Trento con l'Arcidiocesi di Trento sui termini e le modalità di consultazione dell'Indice

Ricerca storica

dei nati in Trentino dal 1815 al 1923 (anno fino al quale nella predetta Regione le funzioni di stato civile erano svolte dai parroci). Tale Indice è stato elaborato attraverso la consultazione dell'Archivio diocesano Tridentino, dove sono conservati i microfilm dei registri dei nati, dei morti e dei matrimoni presenti negli archivi delle parrocchie del Trentino, inizialmente con lo scopo di agevolare la ricerca genealogica ai fini dell'evasione delle richieste certificatorie inoltrate alle parrocchie dai discendenti degli emigrati trentini per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. 14 dicembre 2000, n. 379.

In particolare la previsione relativa alla comunicazione di taluni dati personali contenuti nell'Indice a soggetti previamente registrati e identificati, esclusivamente per finalità di ricerca storica, non è risultata contrastante con le norme di settore. L'Intesa non ha infatti consentito la consultazione di notizie quali separazioni, divorzi, regime patrimoniale dei coniugi, provvedimenti di inabilitazione e interdizione e cambio del nome. Inoltre, con riferimento alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, la fruibilità dei campi relativi alle generalità dei genitori può avvenire solo decorsi centotre anni dalla data di nascita delle singole persone elencate nell'Indice. Il Garante ha comunque rilevato, da un lato, che la consultazione dell'Indice deve conformarsi alle specifiche disposizioni di settore che vietano di comunicare particolari tipologie di dati personali (*cf.*, per il rapporto di adozione, l'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e, per la rettificazione del sesso, l'art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164); dall'altro, che l'utente deve essere reso edotto del fatto che sono consultabili esclusivamente (con le predette limitazioni normative) i dati contenuti negli atti di stato civile decorsi settanta anni dalla loro annotazione (*Prov. 19 dicembre 2008 [doc. web n. 1584224]*).

Sono stati altresì forniti i chiarimenti richiesti dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno sull'accesso e la consultazione degli atti di stato civile da parte di soggetti privati che intendono effettuare ricerche storiche. La specifica disciplina di tali atti permette di accedere a notizie e informazioni anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude la libera consultazione non "*filtrata*" dall'intervento dell'ufficiale dello stato civile, che pure è legittimato a fornire alcune notizie ai sensi dell'art. 450 c.c.. Se per un verso l'art. 122 del codice dei beni culturali e del paesaggio

(d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42) si applica agli archivi storici di enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, alcune disposizioni sulla consultabilità dei documenti già previste per gli archivi di Stato (*cf.* l'art. 63 del Codice), risulta alquanto problematico includere gli atti dello stato civile nella categoria degli *“affari esauriti”* (cioè, dei *“documenti”* che costituiscono gli archivi storici degli enti pubblici territoriali: art. 30 Codice beni culturali *cit.*). È apparso parimenti difficile, allo stato della vigente disciplina, stabilire quando un atto dello stato civile possa considerarsi appieno *“affare esaurito”*. Questa difficoltà deriva anche dalla circostanza secondo cui gli atti dello stato civile – anche ultrasettantennali – sono interessati nel tempo da varie annotazioni più recenti che devono figurare in essi per legge. Pertanto, l'Ufficio ha invitato il predetto Dicastero, titolare della competenza in materia, a valutare l'opportunità di promuovere un più dirimente chiarimento, anche di eventuale natura normativa (*Nota* 22 settembre 2008).

7. ATTIVITÀ DI POLIZIA

7.1. IL CONTROLLO SUL CED DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

Si è riferito nella *Relazione* 2007 (p. 69) del *provvedimento* dell'8 maggio 2007, con il quale l'Autorità ha prescritto le modificazioni da apportare ai trattamenti di dati personali svolti presso il Centro elaborazione dati (Ced), con riferimento, in particolare, alla pertinenza e aggiornamento dei dati, alle informazioni acquisite da attività amministrative, ai tempi di conservazione dei dati, alla connessione con altre banche dati e all'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Con *provvedimento* del 13 marzo 2008 sono state confermate le prescrizioni già impartite, non tutte attuate.

A seguito di segnalazioni ricevute, l'Autorità ha inoltre assicurato il riscontro da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici periferici della polizia di Stato a richieste degli interessati sia di accesso e comunicazione dei dati conservati presso il Ced, sia di eventuale rettifica dei dati medesimi, nel rispetto delle disposizioni poste dall'art. 10 della legge n. 121/1981, come modificato dall'art. 175 del Codice.

7.2. ALTRI INTERVENTI IN RELAZIONE AD ULTERIORI ATTIVITÀ DI FORZE DI POLIZIA

Conservazione
ed utilizzazione
di dati genetici
a fini di indagine
giudiziaria

Il Garante ha preso positivamente atto che l'Arma dei Carabinieri-Reparto investigazioni scientifiche di Parma (Ris) ha realizzato, entro il termine stabilito, le misure di sicurezza indicate nel *provvedimento* del 19 luglio 2007, (*v. Relazione* 2007, p. 70), volte a rafforzare il livello di protezione dei profili genetici e dei campioni biologici acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria e conservati presso il Reparto.

7.3. IL CONTROLLO SUL SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN

Accertamenti
disposti dal
Garante

Si sono conclusi nei primi mesi del 2008 gli accertamenti (di cui si è fatto cenno nella *Relazione* 2007, p. 71, deliberati dal Garante con *Provv.* 8 febbraio 2007 [doc. web n. 1388902]) volti a verificare, presso i competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, le modalità di inserimento nel sistema delle segnalazioni previste dall'art. 99

della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nonché la liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali comunque effettuati per l'attuazione della Convenzione.

Con *provvedimento* del 10 luglio 2008 il Garante, ai sensi degli artt. 154 e 160 del Codice, ha prescritto al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza alcune modificazioni da apportare ai trattamenti, con particolare riferimento alle procedure volte a garantire la liceità degli inserimenti delle segnalazioni nel sistema, l'esattezza e l'aggiornamento dei relativi dati, a individuare le figure responsabili nei vari uffici per il loro inserimento, a determinare le condizioni per la conservazione e la distruzione dei dati. Il Dipartimento deve inoltre comunicare all'Autorità l'elenco dei soggetti abilitati ad accedere al sistema e l'indicazione dei dati consultabili da ciascun soggetto.

Il Dipartimento ha fornito il richiesto riscontro, che è all'esame dell'Autorità.

Il Codice ha introdotto nuove modalità di esercizio dei diritti relativamente ai dati registrati nell'N-Sis, in virtù delle quali l'interessato può rivolgersi in Italia direttamente all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sis, ossia al Dipartimento della pubblica sicurezza (*cd. "accesso diretto"*). Il numero ed il contenuto delle richieste degli interessati che ancora pervengono direttamente al Garante non hanno subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente (*v. Relazione 2007 p. 71*).

Accesso diretto

8. ATTIVITÀ GIORNALISTICA E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

8.1. MINORI

Vittime di abusi

L'Autorità è intervenuta in diverse occasioni nei confronti di testate giornalistiche che, occupandosi di episodi di violenza sessuale su minori, hanno violato le specifiche garanzie poste a tutela di tali soggetti. In particolare, con riferimento a tre diversi casi di cronaca, il Garante ha riscontrato che alcuni giornali, pur omettendo nome e cognome delle vittime, avevano riportato numerosi dettagli riferibili alle vittime stesse (*ad es.*, iniziali del nome e cognome, sesso, età) e al contesto familiare e sociale di vita (*ad es.*, quartiere di residenza, tipologia di scuola frequentata, professione dei genitori e di parenti, presenza in famiglia di fratelli o sorelle e/o di animali domestici, luoghi di villeggiatura frequentati, *ecc.*) o, ancora, dati relativi all'autore della violenza (*ad es.*, grado di parentela con la vittima, professione, stato civile *ecc.*), la cui compresenza nel servizio giornalistico (diversamente articolata nei tre casi esaminati), ad avviso dell'Autorità, era idonea a rendere identificabili le vittime stesse. Nei riguardi delle testate interessate il Garante ha, dunque, disposto un divieto del trattamento per la violazione del principio di “*essenzialità dell'informazione*” (art. 137, comma 3, del Codice) e delle specifiche disposizioni a tutela dei minori. Infatti – fermo restando il divieto di carattere generale previsto dall'art. 734-*bis* c.p., di divulgare le generalità e l'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, nel caso in cui la persona offesa da un reato sia minore di età – l'ordinamento vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione (art. 114, comma 6, c.p.p.; art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; Carta di Treviso) (*Prov. 10 luglio 2008* [doc. *web* n. 1536583]; *Prov. 2 ottobre 2008* [doc. *web* n. 1557470]; *Prov. 16 febbraio 2009* [doc. *web* n. 1590076]).

Al di fuori di episodi di cronaca così gravi, per altri tipi di notizie segnalate al Garante e coinvolgenti minori (episodi di bullismo nelle scuole, casi di risultati scolastici oggetto di vertenze giudiziarie,) l'Ufficio, pur non ravvisando i presupposti per promuovere l'adozione di un *provvedimento* di divieto, ha ritenuto comunque opportuno richiamare l'at-

tenzione delle testate interessate dalle segnalazioni sul principio, espressamente enunciato dal codice di deontologia, in base al quale il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca (art. 7 *cit.*).

Al Garante è stato chiesto di esprimersi in merito alla diffusione di un servizio televisivo girato presso alcuni campi nomadi di Roma. L'Autorità ha osservato che, con riferimento alla scelta di riprendere scene collettive di minori, ancorché riconoscibili, la diffusione delle immagini poteva ritenersi giustificata dal principio di *“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”*, anche alla luce della rilevante finalità di denuncia riguardo alle condizioni di disagio in cui tali minori si trovavano a crescere. Diversa, invece, è stata la valutazione per una specifica fase della trasmissione nella quale un minore riconoscibile è stato direttamente coinvolto in un'intervista su argomenti particolarmente delicati; ciò è apparso in contrasto con le indicazioni contenute al riguardo dalla Carta di Treviso richiamata espressamente dall'art. 7 del codice di deontologia.

Immigrazione e
disagio sociale

8.2. CRONACHE GIUDIZIARIE

Anche nell'anno di riferimento sono stati esaminati numerosi casi relativi alle cronache giudiziarie.

In particolare, sono pervenute segnalazioni concernenti la pubblicazione di dati e immagini relativi alle vittime di reato, nelle quali l'Autorità ha chiarito che il limite dell' *“essenzialità dell'informazione”* va valutato con particolare rigore quando il trattamento riguardi dati personali di persone che sono state vittime di episodi criminosi. Tale rigore si giustifica anche alla luce di una specifica considerazione degli ulteriori rischi cui la diffusione di tali dati può esporre l'interessato, tanto più considerato il contesto sociale o familiare in cui egli è già inserito. In tale ambito sono stati adottati dal Collegio due provvedimenti di divieto di ulteriore diffusione nei confronti di quotidiani che avevano riportato dati eccedenti rispetto alla finalità di informazione sui reati in questione: il primo, perché aveva diffuso riferimenti idonei a identificare in modo diretto la persona offesa del reato di *“circonvenzione di incapace”*, unitamente a delicati riferimenti attinenti alle sue condizioni psichiche (*Prov. 5 giugno 2008 [doc. web n. 1527037]*); il secondo,

in quanto aveva diffuso riferimenti idonei a identificare una donna vittima di aggressione e di violenza sessuale da parte del coniuge (*Prov. 13 ottobre 2008* [doc. *web* n. 1563958]).

L'Ufficio ha altresì esaminato e dato riscontro a segnalazioni e reclami riguardanti la pubblicazione di dati personali di persone sottoposte a misure cautelari, a indagini o a condanna. L'Autorità ribadendo principi ormai consolidati, ha chiarito che la pubblicazione dei dati relativi a procedimenti penali è ammessa anche senza il consenso dell'interessato, ma nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 12 del menzionato codice di deontologia), da valutarsi in concreto, caso per caso, e nel rispetto delle disposizioni che tutelano il segreto delle indagini e degli atti processuali (artt. 114 e 329 c.p.p.). Si segnala, in questo ambito, il reclamo presentato da un noto personaggio, che lamentava la diffusione di dati relativi a un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate per evasione fiscale. Nella risposta dell'Ufficio sono stati richiamati i principi dell'esercizio del diritto/dovere di informazione e quello di trasparenza dell'attività giudiziaria, in base ai quali i dati relativi a persone oggetto di indagine, di regola, possono essere pubblicati, venendo in rilievo l'interesse pubblico a conoscere i fatti ivi descritti.

Tali principi sono stati nuovamente ricordati dal Garante in relazione altresì alla pubblicazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altro materiale di indagine, rappresentando a tutti i *media* la necessità di valutare con il massimo scrupolo e con senso di responsabilità la sussistenza dell'interesse pubblico alla eventuale diffusione delle informazioni e raccomandando il più rigoroso rispetto delle leggi in vigore, del codice deontologico e dei principi posti a tutela della persona (*Comunicato stampa 2 luglio 2008*). In più occasioni è stato lamentato il contenuto diffamatorio di alcune notizie pubblicate. In proposito l'Ufficio ha ricordato che, per questo specifico profilo, non possono essere invocate disposizioni in materia di protezione dei dati personali, bensì altre specifiche forme di tutela (rettifica, risarcimento dei danni, querela) previste dal codice civile, dal codice penale e dalla legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47), da far eventualmente valere dinanzi al giudice ordinario.

8.3. TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ABITUDINI SESSUALI

Il Garante si è occupato della cronaca relativa all'omicidio della studentessa inglese avvenuto a Perugia il 2 novembre 2007.

Già nel corso del 2008 l'Autorità era intervenuta nei confronti di un'emittente televisiva che aveva diffuso alcune immagini del corpo della giovane raccolte dalla Polizia scientifica durante uno dei sopralluoghi sul luogo dell'omicidio. Il Garante ha ritenuto che la diffusione delle predette immagini non fosse giustificata dal punto di vista dell'«*essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*» e fosse gravemente lesiva della dignità della persona e ne ha, pertanto, vietata l'ulteriore diffusione.

Il Garante ha poi ricevuto un reclamo sulla pubblicazione di un volume e di alcuni articoli relativi alla complessa vicenda di cronaca. L'Ufficio ha rilevato che le pubblicazioni oggetto del reclamo erano in termini generali riconducibili al legittimo esercizio del diritto di cronaca su un fatto di interesse pubblico, ma ha altresì riscontrato che taluni passi indugiavano in una eccessiva esposizione dei dettagli relativi ai rapporti sessuali di taluni degli indagati e dei dettagli relativi alla sfera sessuale della stessa vittima. Pertanto, l'Ufficio ha raccomandato ai titolari del trattamento l'adozione di cautele a tutela dei diritti fondamentali della persona in caso di un'eventuale ristampa o riedizione del libro o di nuove trattazioni del caso in ragione degli sviluppi del procedimento penale in corso (*Nota* 18 febbraio 2009).

8.4. INFORMAZIONI RELATIVE A PERSONE E FATTI D'INTERESSE PUBBLICO

Anche nel periodo di riferimento il Garante ha ricevuto segnalazioni, reclami e ricorsi riguardanti personaggi «*pubblici*». Al riguardo, l'Autorità ha ribadito il principio in base al quale esiste un margine più ampio per la diffusione di informazioni che riguardano tali persone, nei limiti dell'interesse pubblico della notizia.

Tra i casi pervenuti si segnala un quesito in merito alla liceità della pubblicazione del dato relativo alla spesa sostenuta per l'uso di un cellulare di servizio da parte di un consi-

Dati relativi
a personaggi
pubblici
e che esercitano
funzioni pubbliche

gliere comunale. L'Ufficio ha osservato che tale pubblicità può ragionevolmente giustificarsi sul piano dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca per ragioni di trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche. Tale dato, inoltre, può essere lecitamente conosciuto dai terzi, in base alle disposizioni di legge vigenti (art. 59 del Codice e art. 10 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; Capo V l. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modificazioni; *cfr.* anche *deliberazione* del Garante 19 aprile 2007 n. 17 “*Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali*”, in *G.U.* 25 maggio 2007, n. 120 [doc. *web* n. 1407101]). L'Ufficio ha però precisato che il dato, oltre ad essere acquisito lecitamente, deve essere trattato correttamente e, quindi, essere completo e aggiornato.

Il Garante ha poi ritenuto infondata la richiesta di opposizione al trattamento formulata dai dipendenti di un comune che avevano lamentato la pubblicazione, da parte di un quotidiano locale, dei loro nomi e dei compensi che avrebbero ricevuto a titolo di incentivo per la progettazione di un'opera la cui realizzazione era stata sospesa con una sentenza del giudice amministrativo. L'Autorità ha rilevato che le informazioni erano state diffuse senza travalicare i limiti del diritto di cronaca per illustrare un fatto di interesse pubblico nel contesto locale di maggiore diffusione della testata giornalistica. Inoltre, i dati erano contenuti in una determina del segretario comunale lecitamente conoscibile in base alle disposizioni che disciplinano il regime di pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e provinciale (*Prov. 29* maggio 2008 [doc. *web* n. 1531687]).

Sempre in applicazione dei principi sopra ricordati, il Garante ha rigettato una richiesta di opposizione al trattamento, formulata con ricorso da un personaggio noto nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, in relazione a un'intervista pubblicata su un sito dedicato a un pubblico omosessuale e rilasciata da un giovane che dichiarava di aver avuto una relazione sentimentale con il ricorrente. Il Garante ha ritenuto che l'intervista andava inquadrata nell'ambito di una tematica più generale di interesse pubblico, soprattutto per il pubblico omosessuale (quella relativa al *cd.* “outing”) e le informazioni relative alla sfera privata del ricorrente potevano giustificarsi in considerazione del rilievo che le stesse assumevano rispetto al ruolo e alla vita pubblica del ricorrente medesimo, così come

“costruita” da quest’ultimo attraverso il proprio sito *web*, dichiarazioni e interviste rese pubblicamente (dalle quali emergeva la figura di un attore continuamente agli onori della cronaca per vere e presunte relazioni sentimentali e sessuali con donne) (*Prov. 2 ottobre 2008 [doc. web n. 1559207]*).

Il Garante ha esaminato un ricorso con il quale alcuni dirigenti della Rai radiotelevisione italiana S.p.A. hanno lamentato la pubblicazione, da parte di un quotidiano, di un presunto organigramma della Rai medesima in cui compariva una loro asserita appartenenza a una determinata area politica. Il Garante – senza entrare nel merito della questione relativa alla veridicità dell’organigramma e delle informazioni in esso contenute (con i ritenuti, possibili effetti diffamatori), sulla quale si sarebbe potuta eventualmente pronunciare l’autorità giudiziaria – ha rilevato che la pubblicazione è stata effettuata nel quadro del diritto di cronaca e di critica rispetto ad un fatto (l’esistenza di tale organigramma) che costituisce l’elemento essenziale della notizia pubblicata e che si inserisce nell’ampio dibattito, di evidente interesse pubblico, sulla struttura e sull’organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo (*Prov. 19 maggio 2008 [doc. web n.151719]* e *Prov. 30 ottobre 2008 [doc. web n.1523831]*).

Da segnalare anche la risposta a un quesito in merito alla liceità della pubblicazione, da parte di taluni quotidiani, dei dati relativi agli iscritti a un’associazione massonica. L’Ufficio ha richiamato i principi generali dettati dal codice per i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche osservando che i dati in questione possono essere diffusi, anche senza il consenso degli interessati, ma nel rispetto dei limiti posti dall’art. 137 del Codice e, in particolare, di quello dell’ “*essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico*”. Ciò implica una valutazione caso per caso del tipo di dati diffusi e del contesto in cui si essi inseriscono, tenendo conto della “*qualificazione*” dei soggetti menzionati e delle diverse caratteristiche del fatto (*cf.* artt. 5 e 6 del codice di deontologia). Deve quindi escludersi, in linea di principio, la liceità di una pubblicazione degli elenchi degli iscritti indiscriminata e carente dei presupposti suindicati.

Informazioni
idonee a rivelare
opinioni politiche
e adesione
ad associazioni

8.5. INFORMAZIONE ON-LINE

Sempre più frequentemente pervengono al Garante segnalazioni per chiedere la cancellazione di dati e immagini personali diffusi e in vario modo reperibili su Internet (*Emule, Youtube, forum, blog*), reputati lesivi della sfera personale dei segnalanti.

L'Autorità non è potuta intervenire quando, da verifiche d'ufficio, è risultato che il titolare del trattamento del sito Internet in questione non risiede in Italia (*v. art. 5 del Codice*). In queste situazioni è stata fornita agli interessati l'indicazione del soggetto titolare, estratto dai registri "*Whois*", cui il segnalante può direttamente richiedere la rimozione immediata dei contenuti ritenuti diffamatori. Ciò, in ottemperanza ad una prassi nota come "*notice and take down*", riconosciuta sia negli Usa sia in ambito comunitario (*cf. Direttiva 2000/31/Ce, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lg. n. 70/2003*).

Sulle problematiche connesse alla pubblicazione *on-line* degli archivi storici delle principali testate giornalistiche, emerse in occasione di ricorsi presentati all'Autorità, *v. infra, par. 17.2.5*

Social network

Sempre con riferimento al tema Internet, nella 30^{ma} Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati personali, tenutasi a Strasburgo nell'ottobre 2008, è stata approvata una "*risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network*" che evidenzia come i servizi di *social network*, pur offrendo una gamma del tutto nuova di opportunità comunicative, possono comportare anche rischi per la *privacy* sia degli utenti sia di terzi (*v. infra, par. 20, con riferimento alle conferenze delle autorità su scala internazionale*).

8.6. RETI DI COMUNICAZIONE

8.6.1. Invio di comunicazioni commerciali non sollecitate (spam)

Anche nel corso del 2008 il Garante ha ricevuto diverse richieste d'intervento relativamente ad attività di *spam*.

In diverse occasioni l'Autorità ha vietato l'ulteriore invio di comunicazioni promozio-

nali a terzi senza il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice, adottando appositi provvedimenti (*Prov. 31 gennaio 2008* [doc. *web* n. 1489843] *Prov. 13 maggio 2008* [doc. *web* n. 1521775] e *Prov. 11 dicembre 2008* [doc. *web* n. 1584213]), talora preceduti da un'attività ispettiva mirata. In tali interventi, il Garante ha inoltre ricordato che un indirizzo *e-mail*, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non può essere oggetto di un uso indiscriminato e che occorre ottenere il consenso preventivo del destinatario prima di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica per fini di pubblicità e di *marketing*, in quanto la pubblicità di un dato non ne comporta la libera utilizzabilità. In tutti i casi di trattamento illecito per l'invio tramite posta elettronica di comunicazioni non richieste l'Autorità ha comminato le previste sanzioni amministrative.

Il Garante si è occupato del fenomeno dell'invio di *fax* pubblicitari a destinatari che non avevano mai prestato il loro consenso a ricevere tali comunicazioni con diversi provvedimenti di divieto, accompagnati dall'emanazione delle conseguenti sanzioni amministrative, in particolare con *provvedimenti 31 gennaio 2008* [doc. *web* n. 1488781] e *13 maggio 2008* [doc. *web* nn. 1520217, 1520243 e 1520263]. In tali occasioni l'Autorità ha ribadito che la reperibilità dei dati sugli elenchi pubblici, quali ad esempio gli elenchi categorici, non esime il titolare del trattamento, in ragione della specificità del mezzo considerato, dal chiedere il consenso all'interessato per l'uso pubblicitario e commerciale del *telefax* in considerazione della specifica disciplina prevista all'art. 130 del Codice.

Il Garante in molti casi, a seguito di complesse istruttorie, ha verificato che l'invio di *fax* avviene da società localizzate all'estero (Francia, Regno Unito e Romania). Pertanto, in questi casi ha provveduto a richiedere la collaborazione delle Autorità competenti dei rispettivi Paesi al fine di far cessare detti invii indesiderati.

In tale contesto è da segnalare il *provvedimento* inibitorio del 19 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1580492], con il quale l'Autorità ha disposto il divieto di proseguire il trattamento risultato illecito. In tale caso il Garante ha riscontrato che il consenso non può definirsi "*libero*", quando sia riferito a un ulteriore trattamento dei dati personali che l'interessato

deve acconsentire per conseguire una prestazione richiesta. Gli interessati devono essere messi in condizione di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare. Inserendo tra le condizioni generali per la fruizione di un servizio le ulteriori finalità di contatto a fini pubblicitari, i dati personali raccolti lecitamente dal titolare (e conferiti dall'interessato) per l'esecuzione del rapporto contrattuale vengono di fatto piegati a un utilizzo diverso dallo scopo che ne ha giustificato la raccolta, con inevitabile lesione quindi del principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. *b*), del Codice).

Il Garante ha ribadito in questa occasione che si deve in ogni caso garantire agli interessati il diritto di esprimere liberamente un valido consenso informato per i trattamenti per finalità di *marketing*, con modalità e in un ambito del tutto distinto da quello relativo al conferimento dei dati indispensabili per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

L'Autorità ha partecipato ad una serie di eventi internazionali tra le autorità, e con il supporto dei soggetti privati, per arginare il dilagare del fenomeno dello *spam*. In particolare, il Garante ha preso parte a diverse iniziative del *Cnsa* (*The Eu Contact Network of Spam Authorities*) a Bruxelles e, in tale contesto, è stato presentato uno studio effettuato per la Commissione europea su tutti i Paesi dell'Unione relativamente alle attività avviate per affrontare fenomeni quali *spam*, programmi spia e *software* maligni. Dall'analisi delle iniziative intraprese dalle Autorità competenti e dai fornitori di servizi, nonché delle sanzioni comminate e del livello di cooperazione anche internazionale, il nostro Paese risulta tra i primi sia per impegno sia per risultati raggiunti.

8.6.2. *Banche dati utilizzate per il telemarketing*

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute nel 2007 e nel 2008, relative a chiamate indesiderate con finalità promozionali effettuate principalmente da parte delle società telefoniche, il Garante è intervenuto nuovamente sulla materia del *telemarketing*, dopo i provvedimenti del 2007 indirizzati a diversi titolari del trattamento ([doc. *web* nn. 1412626, 1412610, 1412598, 1412557, 1412586] *v. Relazione 2007*, p. 83)).